COMUNE DI ROVIGO

SETTORE URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, SUAP COMMERCIO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE, TURISMO EVENTI E MANIFESTAZIONI, EUROPROGETTAZIONE

SEZIONE SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Sacchetto Lina

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 255 DEL 11/07/2022

OGGETTO: ORDINANZA DIRIGENZIALE AI SENSI DELL'ART. 34, COMMA 2, D.P.R. 380/2001 (CD. FISCALIZZAZIONE), PER PARZIALE DIFFORMITÀ DALLA LICENZA EDILIZIA PROT. 9264 DEL 30/11/1974, U.T. 721/1974 IN VIA PONTE DEL MERLO, N. 19/A, CENSUARIO DI GRIGNANO POL., F. 7 MAPP. 160 SUB 4

IL DIRIGENTE

VISTO il Decreto del Sindaco n. 34 del 31/07/2019 con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico dirigenziale del Settore "*Urbanistica Edilizia Privata, Suap Commercio e Attività Produttive, Turismo Eventi e Manifestazioni, Europrogettazione*", a seguito dell'adozione della deliberazione di G.C. n. 70 del 29/07/2019, di approvazione della Macrostruttura dell'Ente, ed i successivi Decreti Sindacali n. 18/2022 e 20/2022;

VISTA la domanda, assunta al protocollo dell'Ente con il n. 25090 del 12/04/2022, UT_2022/0445, e la successiva integrazione prot. 38458 del 30/05/2022, presentate dagli attuali proprietari, indicati nell'allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, non ostensibile per ragioni di tutela dei dati personali identificativi e la cui diffusione risulta non necessaria ed eccedente rispetto alle finalità del procedimento, dell'immobile sito in Via Ponte del Merlo, n. 19/A - Rovigo, censito al Censuario di Rovigo, F. 7, Mapp. 160, Sub 4, di determinazione ed irrogazione della sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 34, co. 2, del D.P.R. 06/06/2001, n. 380, cosiddetta "fiscalizzazione alternativa alla demolizione", per parziale difformità dalla Licenza Edilizia prot. 9264 del 30/11/1974, UT_1974/0721;

VISTO che alla citata domanda, in atti presso questo Settore, sono allegati: istanza, copia documenti di riconoscimento, relazione tecnica a firma del geom. Ceciliato Sante, TAV01 – TAV02 – TAV03 – TAV04, prospetto del calcolo della sanzione pecuniaria ex art. 34, co. 2, D.P.R. 380/2001, perizia giurata a firma dell'ing. Berengan Alessandro, ecc.;

PRESO ATTO, quanto alla parziale difformità dalla L.E. prot. 9264 del 30/11/1974, UT_1974/0721, che:

- tale parziale difformità consiste in un piccolo ampliamento sia al piano terra che al piano primo, sul lato Sud-Est (in continuità all'ampliamento di progetto);

- infatti, l'ampliamento autorizzato con Licenza Edilizia prot. 9264 del 30/11/1974 era di mt 3,85, mentre è stato realizzato un ampliamento di mt 4,60;
- le opere difformi dal titolo edilizio non possono essere demolite atteso che ciò arrecherebbe pregiudizio alla parte di abitazione legittimamente realizzata, come si evince dalla perizia statica giurata allegata all'istanza *de qua*;

VERIFICATO che l'intervento oggetto dell'istanza di fiscalizzazione riguarda elementi strutturali, come da perizia allegata all'istanza *de qua*;

PRESO ATTO, dall'esame tecnico dell'intervento, che la demolizione della porzione non conforme, oltre ad arrecare pregiudizio alla parte di immobile conforme, comprometterebbe gravemente la stabilità del fabbricato, per cui è stato attivato il procedimento previsto dall'art. 34, co. 2, del D.P.R. 380/2001, che statuisce: "*Quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il dirigente o il responsabile dell'ufficio applica una sanzione pari al doppio del costo di produzione, stabilito in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392, della parte dell'opera realizzata in difformità dal permesso di costruire, se ad uso residenziale, e pari al doppio del valore venale, determinato a cura della agenzia del territorio, per le opere adibite ad usi diversi da quello residenziale"*;

PRESO ATTO del prospetto relativo al calcolo della sanzione amministrativa ex art. 34, co. 2, del D.P.R. 380/2001, presentato dal tecnico di parte, a fronte del quale si è proceduto a verificare e determinare la superficie su cui calcolare la sanzione, e poi al calcolo della stessa, che risulta:
- determinazione della superficie: mq 1,16 (piano terra), mq 1,16 (piano primo);
- determinazione della sanzione (costo unitario di produzione) del piano terra € 1.377,27 e determinazione della sanzione (costo unitario di produzione) del piano primo € 1.530,32;
- totale sanzione (costo di produzione totale) ai sensi dell'art. 34, co. 2, del D.P.R. 380/2001, pari ad € 2.907,59 (euro duemilanovecentosette/59);

PRESO ATTO, altresì, del parere favorevole espresso dal Responsabile del procedimento, geom. Sacchetto Lina Teresa, incaricato con Decreto Dirigenziale n. 43 del 01/10/2019;

VISTO il vigente Regolamento Edilizio Comunale;

VISTO l'art. 34, comma 2 e seguenti, del D.P.R. 06/06/2001, n. 380;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

RITENUTO, pertanto, di dover emettere provvedimento amministrativo in conformità alle normative di cui sopra;

ORDINA

per i motivi in premessa indicati,

il pagamento della sanzione di € 2.907,59 (euro duemilanovecentosette/59), determinata ai sensi dell'art. 34, co. 2, del D.P.R. 06/06/2001, n. 380, agli attuali proprietari, indicati nell'allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, non ostensibile per ragioni di tutela dei dati personali identificativi e la cui diffusione risulta non necessaria ed eccedente rispetto alle finalità del procedimento.

Detto pagamento dovrà essere effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, mediante bonifico bancario intestato a: Tesoreria della Cassa di Risparmio del Veneto, Via Mazzini, 9/13, Rovigo codice IBAN: IT52 R030 6912 1171 0000 0046 187 - causale: sanzione edilizia ordinanza n. (*indicare il numero dell'ordinanza*).

A pagamento avvenuto saranno trasmesse a mezzo pec al tecnico incaricato, geom. Ceciliato Sante, le tavole allegate all'istanza di fiscalizzazione, in atti presso questo Settore.

COMUNE DI ROVIGO

CON AVVERTENZA

che trascorso il termine sopra indicato, senza che sia stato provveduto al pagamento, si procederà alla riscossione coattiva della somma dovuta.

DA' ATTO

- che la pubblicazione dell'atto all'albo on-line del Comune avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali;
- che il presente provvedimento sarà pubblicato nel sito web dell'ente, alla sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Provvedimenti / Provvedimenti dei dirigenti.

DISPONE

- la notifica della presente ordinanza agli attuali proprietari, indicati nell'allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, non ostensibile per ragioni di tutela dei dati personali identificativi e la cui diffusione risulta non necessaria ed eccedente rispetto alle finalità del procedimento, a mezzo indirizzo pec del tecnico, geom. Ceciliato Sante, *sante.ceciliato@geopec.it*, giusta delega in atti;
- la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo-online (a cura dell'ufficio proponente).

COMUNICA

che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del Veneto entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica o, in alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla notifica.

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone parere favorevole ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa.

IL DIRIGENTE
Christian Scalabrin

Documento sottoscritto con firma digitale